

REGOLAMENTO (CE) N. 787/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 1995****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 3 e 4 aprile 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 187/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 442/95⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le

40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 e 0207 21 90 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 187/95 modificato, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 3 e 4 aprile 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 72.⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 42.